



COMUNE DI ZERFALIU

UFFICIO TRIBUTI

INFORMATIVA TARES ANNO 2013



AVVISO: Per l'anno 2013 la TARES si paga in tre rate, con scadenza **31 AGOSTO, 31 OTTOBRE e 16 DICEMBRE 2013**, tramite appositi modelli F24 già compilati, recapitati al domicilio del contribuente a cura del Comune.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con l'art. 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, lo Stato ha stabilito l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), con decorrenza **1 gennaio 2013**. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 24.07.2013 e n. 13 del 12.08.2013, ha approvato la scadenze per la riscossione del tributo e le tariffe TARES per l'anno 2013. La tariffa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.P.R. 158/1999, che prevede una **quota fissa** e una **quota variabile** per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche. La **parte fissa** è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (costi generali di gestione ed i costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la **parte variabile** è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.

LE TARIFFE APPLICATE COPRONO INTEGRALMENTE I COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI

Per le **utenze domestiche** il conteggio tiene conto delle superfici occupate e del numero dei componenti il nucleo familiare. Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 e 6 o più occupanti. Per le **utenze non domestiche** il conteggio tiene conto delle superfici dei locali occupati e della tipologia di attività svolta. Sono previste tariffe differenti per n. 21 categorie di utenze.

Sul tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il **Tributo provinciale** per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene ambientale, nella misura stabilita annualmente dalla Provincia di Oristano (per l'anno 2013 è stabilito nella misura del 5%).

Alla tariffa si applica una **maggiorazione** pari allo 0,30 euro per metro quadrato che viene versata direttamente allo Stato **con la Terza rata scadente il 16 Dicembre 2013**.

Al tributo saranno applicate le riduzioni, agevolazioni ed esclusioni eventualmente spettanti al contribuente, qualora siano previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) approvato dal **Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 24.07.2013**.

Si informa che: per quanto riguarda la terza e ultima rata, inizialmente prevista nelle deliberazioni di Consiglio sopra richiamate in scadenza per il 31 Dicembre 2013 a seguito di chiarimenti normativi intervenuti successivamente, quale la *"Risoluzione n. 9/DF/2013 - Ministero dell'Economia e delle Finanze"*, il Ministero delle Finanze ha stabilito che il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro e non oltre il 16 Dicembre 2013, al fine di assicurare che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell'esercizio 2013.

MODALITA' DICHIARAZIONI

Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento del tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita **dichiarazione di inizio occupazione/detenzione e cessazione**. I soggetti obbligati devono provvedere a consegnare al Comune la dichiarazione, **entro il mese successivo dalla data di inizio occupazione, detenzione e possesso**.

La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax allegando fotocopia del documento di identità o posta elettronica o Pec. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In questo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il mese successivo alla data del verificarsi della variazione.

La denuncia produce i propri effetti dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il mese successivo alla data di cessazione.

RIDUZIONI e AGEVOLAZIONI

L'amministrazione comunale, in conformità della linea politica adottata nel corso del mandato, ha stabilito, in fase di redazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), il più ampio spettro consentito di riduzioni e agevolazioni, in risposta alle problematiche sociali persistenti nella comunità di Zerfaliu, tali da ridurre il carico tributario su particolari fattispecie abitative poco produttive di rifiuti (riduzioni) e sulle fasce deboli della popolazione (agevolazioni).

Ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del vigente Regolamento comunale, sono previste riduzioni e agevolazioni.

Riduzioni:

Per le abitazioni con unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune, la tariffa è ridotta nella misura del 30%.

Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 gg. nell'anno solare, la tariffa è ridotta del 30%.

Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora all'estero per più di sei mesi l'anno, la tariffa è ridotta nella misura del 30%.

Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, la tariffa è ridotta nella misura del 15%.

Per i locali e le utenze non domestiche non stabilmente attive, per un uso non superiore a 183 giorni nell'anno solare, la tariffa è ridotta nella misura del 30%.

Agevolazioni:

Abitazione occupata da un nucleo familiare di cui almeno uno sia portatore di handicap con invalidità pari al 100%, la tassa è dovuta nella misura del 80%;

Abitazione occupata esclusivamente da portatori di handicap con invalidità superiore al 65%, la tassa è dovuta nella misura del 50%;

Abitazione occupata esclusivamente da portatori di handicap con invalidità al 100%, la tassa è dovuta nella misura del 40%;

Abitazione occupata da soggetti ivi residenti, a condizione che presentino dichiarazione ISEE, verranno applicate le seguenti agevolazioni:

- ISEE inferiore ad € 4.500,00, riduzione del 20%
- ISEE da € 4.501,00 ad € 6.000,00, riduzione del 10%

N.B. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate e non è ammessa l'applicazione di più di due riduzioni/agevolazioni, individuate tra quelle più favorevoli al contribuente.

ESENZIONI

Sono esenti le superfici di insediamenti industriali, artigianali ed insediamenti commerciali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alla porzioni di esse sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi, a condizione che gli utenti, presentino al Comune una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi, devono inoltre essere comunicate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30%
Attività industriali con capannoni di produzione	30%
Attività artigianali di produzione beni specifici	30%

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Zerfaliu, in P.zza Roma n°1, nelle giornate di:

Martedì e Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00